



# COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)  
Tel 034468121 – fax 034468834 – www.comune.valsolda.co.it  
C.F. / P.I. 00598360139

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 78/2019

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020.**

L'anno **duemiladiciannove** il **ventitre** alle ore **10:30** del mese di **Dicembre** nella Sede Comunale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO** DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.

Assunti i poteri della

## GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Nr. 78/2019

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2020/2022 E PIANO OCCUPAZIONALE 2020.**

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**PRESO ATTO CHE:**

-l'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

-a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 449/1997 e smi;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**PREMESSO CHE:**

- Con decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n.

165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;

Nr.78/2019

- Il piano dei fabbisogni deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
- La programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
- Previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- In conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett.a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- Il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- Il medesimo piano è oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

**RILEVATO CHE:**

- Il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- Per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il

limite imposto dall'art. 1, comma 557 - spesa media triennio 2011/2013 corrispondente a € 568.786,47 - della L. n. 296/2006;

- Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

Nr.78/2019

**RICHIAMATO** l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che:

- Impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

- La norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo, dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

**RICHIAMATA** a tal proposito la delibera del Commissario Straordinario n.69 in data 11.12.2019 con la quale è stata effettuata la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale e dalla quale emerge assenza di personale in esubero;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATI**, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvate con Delibere di Giunta comunale n.26 del 12.03.2019;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

**DATO ATTO CHE:**

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

- che l'anno 2019 è stato influenzato dalla cessazione del seguente personale:

Cat.	Profilo professionale	Area	Unità	Data cessazione	SPESA ANNUALE
B6 (accesso B3)	Operaio/autista scuolabus	Tecnica	1	31.05.2019	<b>32.526,50</b>

Nr.78/2019

**CHE** la situazione organica dell'ente e la relativa consistenza della spesa per il personale previsto nella stessa, è la seguente:

AREA	CAT.	NR. POSTI	POSTI COPERTI	CAT.	SPESA ANNUALE TOTALE PER AREA
<b>AMMINISTRATIVA</b>					<b>89.082,32</b>
Istruttore Direttivo	D	1	1	D3	
Istruttore Amministrativo	C	1	1	C4	
<b>VIGILANZA</b>					<b>80.212,88</b>
Commissario Aggiunto	D	1	1	D1	
Istruttore Vigilanza	C	2	1	C3	
<b>CONTABILE</b>					<b>40.910,74</b>
§ Istruttore Direttivo	D	1	0	LIBERO	
§ Istruttore Contabile	C	1	1	C2	
§ Collaboratore Contabile	B3	1	0	LIBERO	
<b>TRIBUTI</b>					<b>89.216,22</b>
§ Istruttore Direttivo	D	1	1	D3	
§ Istruttore Amministrativo	C	1	1	C4	
<b>TECNICA</b>					<b>189.626,61</b>
§ Istruttore Direttivo	D	1	1	D3	
§ Istruttore Tecnico	C	1	1	C3	
§ Collaboratore Tecnico	B3	1	1	B5	

§ Operaio	B3	2	1	B6	
§ Operaio	B	3	1	B1	
<b>Totale generale</b>		<b>18</b>	<b>12</b>		<b>520.496,86</b>

**CONSIDERATO** altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto finanziario approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

**DATO ATTO CHE:**

- l'ente non è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile nel rispetto della L. n. 68/1999 e s.m.i. in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, da effettuarsi secondo le procedure previste dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione del personale precario (art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017);

Nr.78/2019

**TENUTO CONTO** della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 in materia dei cd. "resti assunzionali" di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n.90/2014, che ha fornito i seguenti chiarimenti:

- 1)il riferimento "al triennio precedente", (ora "quinquennio precedente" come modificato dall'art.14-bis, del D.L. 28.01.2019 n. 4), è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- 2)con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

**RILEVATO** che questo Ente, nel rispetto della normativa vigente, non possiede residui di facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018;

**PRESO ATTO** della Deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR della Sezione Autonomie che nell'Allegato 1, sezione quinta, ai punti 6.2 e 6.3 ha individuato le componenti da includere quelle da escludere dal computo della spesa di personale.

**VISTO** il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo

*verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."*

**VISTO** il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Considerato:

- che il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - il c.d. "decreto crescita" - ha stabilito che le Regioni a statuto ordinario ed i Comuni possono "procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione";
- che con la conversione del "decreto crescita" in Legge 28 giugno 2019, n. 58 cambia il riferimento al concetto di entrate che non riguarda più quelle "relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione", ma concerne la "media delle entrate correnti relative agli ultimi tre

Nr.78/2019

rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata";

- che le assunzioni vanno effettuate "al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione" e "in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione".

- che per quanto concerne i Comuni, tali somme devono essere "considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

- che la novità normativa punta a liberare le nuove assunzioni dai vincoli parametrati sui risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute negli esercizi precedenti; in pratica, l'ampiezza del turnover sarà determinata in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti;

**RITENUTO** di provvedere ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020/ 2022, la dotazione organica e il piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente, nell'ambito dell'esercizio della competenza giuntale in materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore

funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio annuale allegato "spesa del personale";

**PRESO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio personale e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**RICHIAMATO** l'art. 19, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO il parere datato 19.12.2019 e recepito agli atti in data 20.12.2019 al n.6188, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;  
legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**DATO ATTO** infine che con deliberazione del Commissario Straordinario n.68 in data 11.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020/2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;

**ACCERTATO** che sul presente provvedimento sarà espletata la procedura di informazione alle OO.SS. mediante invio della presente deliberazione;

Nr.78/2019

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATO** il vigente CCNL Enti Locali;

#### **DELIBERA**

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il



periodo 2020-2022 come di seguito specificato:

**ANNO 2020**

<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Area</b>	<b>N.unità</b>	<b>Note</b>	<b>Decorrenza prevista</b>
B3	Operaio/Autista scuolabus	Tecnica	1	Concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento della mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Resta salva la facoltà, se consentito dalla normativa vigente, di ricorrere a graduatorie di altri enti	Settembre 2020

**ANNO 2021**

<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Area</b>	<b>N.unità</b>	<b>Note</b>	<b>Decorrenza prevista</b>
===	=====	=====	=====	Nessuna assunzione	===

Nr.78/2019

**ANNO 2022**

<b>Cat.</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Area</b>	<b>N.unità</b>	<b>Note</b>	<b>Decorrenza prevista</b>
===	=====	=====	=====	Nessuna assunzione	===

2) Di dare atto che il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede:  
 - per l'anno 2020 n.1 posto da ricoprire, categoria B3, mediante concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento della mobilità volontaria ex art.30 del D.Lgs.165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, fatta salva la possibilità di

utilizzare la graduatoria vigente di altri enti;

- per l'anno 2021 nessuna assunzione;
- per l'anno 2022 nessuna assunzione;

3) Di dare atto altresì che:

- il nuovo piano occupazionale per il triennio 2020-2022, è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-bis e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

4) DI DARE ALTRESI ATTO infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

5) Di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

6) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

7) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

8) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nr. 78 / 2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to DOTT.SSA ANGELA PAGANO

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Ciraulo

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Valsolda lì, 23-12-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Ciraulo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Valsolda lì, 23-12-2019

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Ciraulo

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
- x è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr. 267.

Valsolda lì, 23-12-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Maria Ciraulo

---